Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 13 aprile 1943 - ANNO XXI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1943

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 176.

Convalidazione dei Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti 3 luglio 1942-XX, n. 823; 24 luglio 1942-XX, n. 881; 24 agosto 1942-XX, n. 1138; 18 settembre 1942-XX, n. 1139; 26 settembre 1942-XX, n. 1170, e 18 ottobre 1942-XX, n. 1293, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 177.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 settembre 1942-XX, n. 1163, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 178.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 ottobre 1942-XX, n. 1353, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO

LEGGE 11 marzo 1943-XXI, n. 179.

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 20 novembre 1942-XXI, n. 1404, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, il *Guardasigilli*: DE MARSICO

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1943-XXI.
Trasferimento a Monreale degli Uffici del registro atti pubblici, atti privati, demanio ed imposte in surrogazione, successioni, di Palermo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del Regio decreto-legge 24 dicembre 1942-XXI, n. 1500, riguardante norme concernenti la temporanea sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza in materia finanziaria ed il trasferimento degli Uffici finanziari, nelle zone colpite dalle offese belliche nemiche;

Ritenuta la necessità, derivante da causa di guerra, del trasferimento a Monreale degli Uffici atti pubblici, atti privati, demanio ed imposte in surrogazione, successioni, di Palermo;

Decreta:

Gli Uffici del registro atti pubblici, atti privati, demanio ed imposte in surrogazione, successioni, di Palermo, sono trasferiti a Monreale, con effetto dal 1° aprile 1943-XXI.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

Il Ministro: ACERBO

(1274)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943-XXI.
Contingente di alcole etilico di 1ª categoria da liberare dal vincolo della destinazione a carburante nel bimestre marzo-aprile 1943-XXI.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Sentito il Commissariato generale per i combustibili liquidi carburanti e lubrificanti;

Visto l'articolo unico della legge 17 giugno 1937, n. 1003, che converte in legge, con modificazioni, il Regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcole di 1ª categoria;

Ritenuta la necessità di determinare il contingente di alcole etilico di 1ª categoria da svincolare nel bimestre marzo-aprile 1943-XXI, dalla destinazione a carburante;

Decreta:

Art. 1.

Per il bimestre marzo-aprile 1943-XXI è liberato dal vincolo della destinazione a carburante un quantitativo di alcole etilico di 1ª categoria non superiore a 10.011,45 ettanidri, da destinarsi ad usi vari.

Art. 2.

L'estrazione dalle fabbriche del predetto quantitativo viene effettuata in contingenti e con le norme impartite dall'Amministrazione finanziaria.

Roma, addì 9 aprile 1943-XXI

Il Ministro per le finanze
ACERBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
PARESCHI

(1273)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Alì in provincia di Messina

Con R. decreto 15 febbraio 1943-XXI, n. 5882, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1943 al registro n. 5, foglio n. 227, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Alì ricadente nel territorio dei comuni Alì, Fiumedinisi e Scaletta Zanclea, in provincia di Messina.

(1207)

MINISTERO DELLA GUERRA

Ripristino di concessione di ricompensa al valor militare

Con R. decreto 7 gennaio 1943-XXI, registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1943-XXI, registro n. 7, foglio n. 74, è stato dichiarato nullo e come non avvenuto il R. decreto in data 18 settembre 1942-XX, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1942-XX, registro 39, foglio n. 213, recante la perdita della medaglia d'argento al valor militare nei riguardi di Starace Francesco di Antonio.

(1231)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto Ministeriale 8 aprile 1943-XXI, n. 2618, a decorrere dal 12 aprile 1943-XXI, l'ing. Aurelio Aureli è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Roma in sostituzione del Senatore prof. arch. Alberto Calza Bini che ha chiesto di essere esonerato dalla detta carica.

(1264)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª pubblicazione). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 20.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	164453	475 —	Giuliani *Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).	Giuliani *Maria Michele Arcangela* fu Felice, moglie di Lombardi Raffaele fu Giuseppe, dom. in S. Giovanni Rotondo (Foggia).
Id.	117063	15 —	Aral *Giovanna* di *Giovanni Battista*, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Aral *Maria Giovanna Ida* di *Eusebio Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	165507	135 —	Aral *Maria Giovanna* fu *Giovanni Battista*, minore sotto la tutela di Therisod Simon fu Vittorio, dom. a Villanova Baltea (Aosta).	Aral *Maria Giovanna Ida* fu *Eusebio Giovanni Battista*, minore, ecc., come contro.
Id.	165504	45 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. 1950 Serie 23ª	96	Capitale 500 —	Grassano Angela e Maria fu *Francesco*, minori sotto la tutela di Esposito Pasquale fu Vincenzo, in parti eguali.	Grassano Angela e Maria fu *Pasquale*, minori, ecc., come contro.
Id. Serie 36ª	79	1000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 37ª	55	2000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	587794	70 —	Marasco *Luigi* fu Raffaele, dom. in Soveria Mannelli (Catanzaro), ipotecata per cauzione notarile.	Marasco *Carlo-Felice-Luigi* fu Raffaele, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	2421	52,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50% 1906	105320	35 —	*Dittami Catterina*, nubile, dom. in Oneglia (Porto Maurizio).	*Dittamo Maria Cattarina*, nubile, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	451735	80,50	Fenoglio Elsa fu Giovanni *Teobaldo*, minore sotto la patria potestà della madre Passone Margherita di Stefano, ved. Fenoglio, dom. a Monforte d'Alba (Cuneo).	Fenoglio Elsa fu *Teobaldo*, minore, ecc., come contro.
Id.	481868	108,50	Fenoglio Elsa fu Teobaldo o Giovanni Teobaldo, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Catterina Margherita* di Stefano, dom in Monforte d'Alba (Cuneo).	Come contro, minore sotto la patria potestà della madre Passone *Margherita* di Stefano, ecc., come contro.
Id.	103010	400 —	Sacchetti Ferruccio di *Felice*, dom. a Milano.	Sacchetti Ferruccio di *Lodovico-Felice*, dom. a Milano.
Id.	437293	161 —	Di Clemente Clorinda fu Emanuele, moglie di *Raimondo Costanzo* di *Davide*, dom. a Coreno Ausonio (Frosinone).	Come contro, moglie di *Costanzo Raimondo* di *Dante*, ecc., come contro.
Id.	267414	2096,50	*Caraci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Caraci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.	*Carocci* Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la rendita sarà devoluta a *Carocci* Ezio fu Alceste, dom. a Milano.
Id.	414065	2096,50	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalisi* di Vincenzo, dom. a Milano. Vincolata alla condizione che qualora il titolare morisse prima di raggiungere la maggiore età, la presente rendita sarà devoluta a Carocci Ezio fu Alceste.	Carocci Varo fu Varo, minore sotto la patria potestà della madre Valtorta *Fiordalice* di Vincenzo, ecc., come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	129451	1858,50	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Eugenia* fu Giovanni ved. Brone, madre della titolare è vincolata come dote della titolare stessa col patto di riversibilità.	Brone Vezzarda Marta fu Gerolamo, moglie di Passera Ercole, dom. in Novara. La presente rendita proveniente dalla donazione di Lienicke *Federica Eugenia* fu Giovanni, ecc. come contro.
Rend. 5 %	55524	625 —	Secondo *Angela* o *Angioline* di Bernardo, moglie di *Ingasse* Settimio, dom. ad Alassio (Genova), vincolata per dote.	Secondo *Maria Angela Teresa* di Bernardo, moglie di *Fugassa* Settimio, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	244133	511 —	Carella *Stella* fu *Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo fu Carmine, dom. a Carbonara di Bari, con annotazione di vincolo dotale.	Carella *Stella Maria* fu *Arcangelo-Raffaele*, moglie di Vox Vincenzo, ecc., come contro.
Id.	261697	840 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	394991	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	472320	203 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	473205	577,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	485660	910 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	489383	1015 —	Ospizio Cronici Peirone di Peveragno (Cuneo), amministrato dalla locale Congregazione di carità, con usufrutto vitalizio a Bottasso *Maria* fu Carlo, nubile, dom. a Mondovì (Cuneo).	Come contro con usufrutto vitalizio a Bottasso *Catterina Maria* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	51982	35 —	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Bettati Lucia ved. Ferrarini*, dom. a Vigatto (Parma).	Mora Guido fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre *Ferrarini Guglielma ved. Mora*, dom. in Vigatto (Parma).
Rend. 5 %	25528	900 —	Vinciguerra *Concettina* fu *Giovanni*, moglie di Pugliese Dionisio, dom. in Cerignola (Foggia), con vincolo dotale.	Vinciguerra *Maria Concezione* fu Giovanni, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 marzo 1943-XXI

Il direttore generale: POTENZA

(1047)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di società cooperativa

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge 4 giugno 1931, n. 998, la Società anonima cooperativa agricola di produzione e lavoro, con sede in Cerignola, costituita in data 11 marzo 1937 con rogito del notaio Gargiulo Nicola, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1234)

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Arioli Cesare, già esercente in Piacenza. Tali marchi recavano il numero 7.

(1232)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mai Gaetano, già esercente in Piacenza. Tali marchi recavano il numero 6.

(1233)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 13 marzo 1943-XXI è stato attivato il servizio telegrafico nella ricevitoria postale telegrafica istituita a Fontano, territorio francese occupato, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Cuneo. I telegrammi avranno corso con le tariffe e le modalità del Regno.

(1263)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla Sezione di Catania dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali, ad accettare un lascito.

Con decreto Ministeriale in data 27 marzo 1943-XXI numero 10.15112/10089.G. la sezione di Catania dell'Ente nazionale fascista per la protezione degli animali è autorizzata ad accettare il lascito disposto in suo favore dal sig. Toscano Rosario consistente in L. 10.000 secondo il testamento pubblico depositato presso il notaio Chiara Salvatore di Catania ed emesso il 20 giugno 1938-XVI.

(1268)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Massalubrense (Napoli)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e 3 dicembre 1942-XXI, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa.

Veduto il proprio provvedimento in data 25 novembre 1939, con il quale è stato nominato il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense, ai sensi dell'articolo 64 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 14 novembre 1942-XXI, è stato approvato il nuovo statuto del suddetto Monte e che pertanto è il caso di porre fine alla cennata gestione provvisoria dell'azienda, facendo luogo alla regolare costituzione del Consiglio di amministrazione di essa;

Sentito il Partito Nazionale Fascista, ai sensi della legge 29 novembre 1941-XX, n. 1407;

Dispone:

I signori dott. Michele Aiello e Antonino Persico sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Massalubrense, con sede in Massalubrense (Napoli), per il quadriennio 1943-XXI 1946-XXV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° aprile 1943-XXI

V. AZZOLINI

(1192)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, sull'ordinamento dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, sullo stato giuridico dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno nei Regi istituti medi di istruzione;

Viste le leggi 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visti i Regi decreti 9 dicembre 1926-V, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185, e successive modificazioni, che approvano i regolamenti riguardanti i concorsi-esami di Stato nei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale e nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche;

Visto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045, relativo alla sostituzione dei vincitori rinunciatari dei concorsi a cattedre di scuole medie;

Visti i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186 e i decreti Ministeriali con i quali si approvano i programmi stabiliti per concorsi-esami di Stato nei predetti istituti e scuole;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato.

Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120 e il R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, concernenti i concorsi speciali a cattedre di scuole medie e superiori;

Vista la legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 899, sulla istituzione della scuola media;

Visto il R. decreto 11 febbraio 1941-XIX, n. 292, relativo all'approvazione delle nuove tabelle dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'Ordine medio e degli Ordini superiori classico e tecnico;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi;

Vista la circolare n. 9255/4.2.1.3.1. del 4 marzo 1941-XIX, della Presidenza del Consiglio dei Ministri riguardante i posti che devono essere riservati ai chiamati alle armi;

Vista la nota in data 22 ottobre 1942-XX, n. 36757/54213/1.3.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava che il DUCE ha autorizzato i concorsi a posti vacanti nelle scuole medie e superiori;

Vista la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 1942-XXI, n. 2078/54213/2.9/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi speciali a cattedre nei Regi istituti dell'Ordine medio, dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine superiore tecnico:

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	NUMERO complessivo delle cattedre messe a concorso	PROVE richieste
1s - Italiano, latino, storia e geografia	Istituti dell'Ordine medio	200	scritta, orale
2s - Matematica	Idem.	50	scritta, orale
3s - Disegno	Idem.	30	grafica, orale
1 cl.s - Italiano, latino, greco, storia e geografia	Ginnasio: Lingua italiana, latina, greca, storia e geografia	37	scritta, orale
2 cl.s - Lettere classiche	Liceo: Lettere latine e greche. . . .	29	scritta, orale
3 cl.s - Lettere italiane e storia	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia	11	scritta, orale
4s - Lettere italiane, latine e storia	a) Liceo: Lettere italiane e latine: cattedre 19. b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine: catt. 15. c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia: catt. 40.	74	due prove scritte, prova orale
5s - Filosofia e storia	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica: catt. 24. b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. catt. 9. c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia: catt. 13.	46	scritta, orale
9s - Matematica e fisica	a) Liceo: Matematica e fisica: catt. 7 b) Liceo scientifico: Matematica e fisica: catt. 6. c) Istituto magistrale: Matematica e fisica: catt. 14.	27	scritta, orale

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	NUMERO complessivo delle cattedre messe a concorso	PROVE richieste
10s - Scienze naturali, chimica e geografia	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. catt. 4. b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia: catt. 2. c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene: catt. 4.	10	orale
11s - Disegno	a) Liceo scientifico: Disegno: catt. 1. b) Istituto magistrale: Disegno: cattedre 3.	4	grafica, orale
A-IIs - Lettere italiane e storia	Istituti tecnici superiori: Lettere italiane e storia.	3	scritta, orale
A-IXs - Scienze e merceologia	Scuola tecnica commerciale e scuola professionale femminile.	17	pratica, orale
H-IIs - Topografia	Istituti tecnici per geometri.	1	scritta, grafica, orale

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi gli insegnanti titolari di eguale cattedra in sedi diverse da quelle indicate nell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, nonchè gli altri insegnanti di ruolo e gli estranei ai ruoli che siano in possesso del relativo titolo di abilitazione. Le tabelle annesse al presente bando indicano, nella 3ª colonna, per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione.

Art. 3.

I professori di ruolo nelle scuole medie e superiori, Regie o pareggiate sono considerati pienamente abilitati, anche se non posseggano il titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad istituti di grado non inferiore ad ognuno degli istituti per cui il concorso è valido ed occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

Le donne sono escluse dai concorsi delle seguenti classi:

classe 2cls lettere classiche;

classe 4s lettere italiane, latine e storia;

classe 5s filosofia e storia (per le cattedre del liceo classico e scientifico);

classe A-IIs lettere italiane e storia (istituti tecnici sup.);

classe H-IIs topografia.

Art. 4.

Limiti di età.

Il limite minimo di età è di 21 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi nei Regi istituti e nelle Regie scuole tecniche; è di 18 anni compiuti alla data del bando per l'ammissione ai concorsi nei Regi istituti dell'Ordine superiore classico e dell'Ordine medio. Il limite massimo di età è di 40 anni compiuti alla data del bando; è di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18, in qualità di legionari fiumani o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in A.O.I. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV (R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172) e per coloro che in servizio non isolato all'estero hanno partecipato alle relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV o alle operazioni della guerra attuale.

Il limite massimo di età, di 40 e di 45 anni, è aumentato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, essendo muniti di brevetto di ferita per la causa fascista, risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) Regi professori di ruolo, o vincitori di concorsi a cattedre nei Regi istituti di istruzione media e superiore, in attesa di nomina in ruolo;

b) professori e presidi di ruolo di una scuola media pareggiata, convertita in Regia, che non abbiano potuto essere assunti a servizio dello Stato;

c) professori di ruolo di una scuola media pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca) o che sia stata soppressa;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale di soppressi corsi magistrali giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923-I, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto ai limiti di 40 e 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato in Regi istituti di istruzione media e superiore, o comunque, servizio di straordinario, avventizio e simile, nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto ai limiti predetti;

g) coloro che alla data del bando rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

h) gli ufficiali della Regia marina che abbiano titolo per l'ammissione a concorsi a cattedre di Regi istituti tecnici nautici, a' sensi degli articoli 1 e 16 del Regio decreto 20 luglio 1928-VI, n. 1954.

Il limite massimo di età di 40 anni è elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e con tutti gli altri casi previsti in questo paragrafo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni (art. 23 del R. decreto 21 agosto 1937-XV, n. 1542).

Art. 5.

Documenti.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissati dall'art. 8 deve indicare, con chiarezza e precisione, cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita ed indirizzo del candidato, titolo di studio, anno del conseguimento e l'Istituto che lo ha rilasciato, il numero e la classe del concorso a cui egli chiede di partecipare.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie, qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni che gli fossero fatte all'antico recapito.

Alla domanda dovranno essere allegati, salvo quanto è prescritto nei successivi paragrafi, i seguenti documenti:

a) certificato, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice-segretario federale o dal segretario federale amministrativo, comprovante l'appartenenza del candidato al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione, nonchè il possesso della tessera per l'anno in corso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini residenti all'estero, l'iscrizione ai Fasci all'estero dovrà essere comprovata mediante certificato rilasciato dal Segretario generale dei Fasci all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero; nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922 detto certificato deve essere sottoposto alla ratifica del Ministro Segretario del P. N F.

Per i cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; per quelli invece residenti nel Regno, il certificato sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato, dovrà contenere oltre alla indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Ministro Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma e i Sansepolcristi dovranno produrre il relativo brevetto.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163);

b) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello Stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

c) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore competente, se rilasciato a firma dell'ufficiale di Stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

d) certicato generale del casellario giudiziale, la firma del cancelliere dovrà essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

e) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità dovrà essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta politica e civile dell'istante ed in conseguenza di escludere dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

f) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. (Questo documento deve essere presentato solo dai candidati che siano coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole). Gli aspiranti coniugati devono inoltre presentare una dichiarazione in carta libera attestante se essi abbiano o meno contratto matrimonio con persona straniera, indicando nell'affermativa la data del matrimonio.

La predetta dichiarazione, ove il matrimonio sia stato celebrato dopo l'entrata in vigore del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve indicare se vi fu l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del detto Regio decreto, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità degli articoli 2 e 3 del decreto stesso. I concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno presentare in aggiunta allo stato di famiglia una dichiarazione rilasciata dall'Unione stessa ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1940, n. 233;

g) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico dovrà risultare chiaramente dal certificato; la firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal podestà, la cui firma dovrà essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

h) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati arruolati, copia del foglio matricolare o dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, attestante di aver partecipato alle operazioni militari in A.O. o a quelle dell'attuale guerra o alle operazioni militari in servizio non isolato all'estero. I candidati che non abbiano prestato servizio militare, anche se riformati, dovranno produrre un documento che ne dichiari il motivo o, comunque, la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

i) originale o copia autentica legalizzata del titolo di studio in base al quale si domanda l'ammissione, secondo le tabelle (colonna 3ª) annesse al presente bando. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 21 dicembre 1923, n. 2909, dovranno essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, numero 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1923-I, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925-III, n. 473;

l) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino da questi. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria o d'istituto superiore, la firma dovrà essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

m) diploma originale di abilitazione o certificato relativo alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale;

n) dichiarazione, in carta libera, del candidato da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica;

o) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

p) elenco in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

Art. 6.

Norme particolari riguardanti i documenti.

Non è ammesso il riferimento a documenti di rito e titoli presentati sia a questa sia ad altre amministrazioni, tranne che ai documenti non scaduti presentati per i concorsi generali a cattedre di scuole medie e superiori, indetti con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942-XXI.

Gli stessi insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

I certificati di cui al precedente articolo, devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme nei certificati non sono necessarie se i certificati stessi sono rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo presso Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro permanenza in servizio con diritto a pensione a carico dello Stato, alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti, come pure l'esibizione di documenti scaduti, importerà senz'altro l'esclusione dai concorsi. Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegnerà al candidato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione. Coloro che intendono partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate nelle quali dovranno essere indicati chiaramente gli altri concorsi ai quali partecipano; una sola delle domande, però, dovrà essere documentata in modo completo, e a ciascuna delle altre dovrà essere allegato all'elenco dei documenti e titoli prodotti con dichiarazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli. I documenti di cui all'art. 5 non sono restituiti, fatta sola eccezione del titolo originale di studio, ai candidati dichiarati vincitori che accettano la nomina.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 8, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

Ai documenti elencati nell'art. 5, i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli e pubblicazioni che ritengano opportuni nel proprio interesse; sono escluse le opere manoscritte o dattilografate. I disegni e le pitture, presentati ai concorsi devono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta. I certificati di servizio dovranno essere autenticati dal competente provveditore agli studi; se rilasciati da segreterie di istituti universitari dovranno essere autenticati dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto universitario. I certificati rilasciati dai Regi provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 7.

Norme particolari per i documenti riguardanti mutilati, invalidi di guerra e categorie di candidati assimilati.

I mutilati ed invalidi della grande guerra, i mutilati ed invalidi nelle operazioni militari in A.O., i mutilati e invalidi in operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e quelli dell'attuale guerra, che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di un decimo dei posti messi a concorso), e del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090 (diritto di precedenza nella nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine della graduatoria), e gli invalidi per la causa nazionale dovranno dimostrare tale loro qualità, rispettivamente con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra, o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra, o un certificato dal quale risulti che sono invalidi per la causa nazionale.

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, dovranno presentare documenti che valgano ad attestare che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato in reparti combattenti, nella guerra 1915-18, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi. Anche le vedove dei caduti per la causa nazionale, cui sono estese, a norma della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, tutte le disposizioni concernenti le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione. Lo stesso valga per le vedove dei caduti nelle operazioni militari in A. O. e per le vedove dei caduti in operazioni militari in dipendenza di servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV e dell'attuale guerra.

Per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, gli interessati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del loro domicilio o della loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 8.

Presentazioni documenti - Termini - Esclusioni.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 8 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi scuole medie - entro 60 giorni a contare da quello suc-

cessivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Ai concorrenti che siano chiamati alle armi è consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione della sola domanda e del certificato militare entro 90 giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando, salvo l'obbligo di corredarla di tutti i documenti prescritti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

Sono esclusi dai concorsi i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo articolo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti imperfetti, nonchè coloro che abbiano fatto riferimento a documenti scaduti. La data della presentazione dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo articolo, non saranno accettati nuovi titoli o pubblicazioni o parti di questi, nè saranno consentite sostituzioni, anche parziali, di qualsiasi documento o pubblicazione.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato nell'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi o della esclusione dai medesimi. Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso è solo ammesso il ricorso al Consiglio di Stato o in via straordinaria al RE. In mancanza di comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso (salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore) e dovrà intervenire alle prove scritte o grafiche o pratiche di esame che avranno luogo soltanto in Roma nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, *senza attendere alcun speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

I locali in cui si terranno le prove scritte e grafiche saranno indicati nell'albo del Ministero.

Art. 9.

Norme per la procedura dei concorsi.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami. I titoli sono valutati prima delle prove orali limitatamente ai concorrenti che siano stati ammessi a dette prove.

Il servizio di insegnante è computabile fra i titoli, se è prestato in istituti Regi o pareggiati o parificati, tanto come professore di ruolo, quanto come supplente o incaricato, purchè abbia avuto la durata di sette mesi consecutivi. Il servizio prestato in istituti parificati è, però, computabile solo nei concorsi a cattedre negli istituti dell'Ordine medio e superiore classico.

I certificati di servizio dovranno indicare con precisione la data dell'inizio e della cessazione del servizio stesso e le ore settimanali di insegnamento.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923-I, n. 1054, il lodevole servizio prestato per un anno almeno nei Convitti nazionali in qualità di istitutore di ruolo o di istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni che la Commissione giudichi di valore negativo e i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutori in Convitti nazionali, sono considerati come titolo di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

Le prove di esame possono essere scritte, grafiche, pratiche ed orali.

Le prove orali comprendono due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla Commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati da giudicarsi complessivamente. Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità di cui ai commi 9° e 10° del presente articolo. Il secondo esperimento consiste in una lezione contenuta anche essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

Tutte le prove scritte, grafiche, pratiche ed orali di tutti i concorsi *avranno luogo in Roma nei locali e con le norme che saranno tempestivamente rese note con avviso nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.*

Tutte le prove scritte, grafiche ed orali hanno inizio alle ore 8. Il numero, la specie e le modalità generali e particolari delle prove di esame per le singole classi di concorso sono stabilite dai Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 1489, e 20 luglio 1934-XII, n. 1186, che approvano i programmi vigenti per i concorsi e per le abilitazioni. Le prove del concorso di italiano, latino, storia e geografia negli istituti dell'Ordine medio, vertono su i programmi approvati con R. decreto 27 ottobre 1932-X, n. 1489, quelle dei concorsi di matematica e disegno negli stessi istituti, vertono su i programmi approvati con R. decreto 20 luglio 1934-XII, n. 1186.

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio approvati con R. decreto 12 gennaio 1934-XII, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934-XII, n. 31, e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte 1ª, n. 8 del 20 febbraio 1934-XII.

Quando fra i concorrenti vi siano ciechi o mutilati di guerra o per la causa nazionale, che si trovino nella impossibilità di eseguire qualche prova con le modalità stabilite, è data facoltà alla Commissione di adottare per essi, in relazione alla natura della minorazione, modalità diverse, sempre che la prova possa offrire sufficienti elementi di giudizio. I candidati che si trovino in tali condizioni ne dovranno fare espressa dichiarazione e devono inviare istanza specifica dieci giorni prima dell'inizio delle prove, e presentarsi all'Ufficio concorsi il giorno prima dell'inizio delle prove stesse per sentire il giudizio della rispettiva Commissione giudicatrice.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte, gra-

fiche e pratiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi che comprendono le sole prove orali. I candidati ammessi alle prove orali o pratiche e quelli dei concorsi che comprendono solamente prove orali e pratiche o soltanto prove orali, saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente, o mediante comunicazione fatta nel Bollettino ufficiale, parte seconda.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono stati chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la tessera di appartenenza al P. N. F. con fotografia o la carta d'identità o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto personale di riconoscimento, o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, mancando di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma, autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio.

La firma dell'autorità comunale dovrà essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competente.

Art. 10.

A favore dei chiamati alle armi si riserva un numero di cattedre uguale a quello delle cattedre messe a concorso con il presente bando, da conferire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Art. 11.

Graduatorie.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun candidato entro il limite massimo di 100 punti, per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente e le benemerenze per la causa nazionale (tenuto conto dei criteri di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato con l'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, e con l'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e di cui alla legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, nel caso di parità di merito) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso i concorrenti che *abbiano riportato una media di almeno sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse e che abbiano conseguito una media di almeno otto decimi nella votazione complessiva* (art. 3, legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120).

Nella formazione della graduatoria dei vincitori un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dell'art. 66 del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, ai mutilati ed invalidi di guerra, agli invalidi per la causa nazionale, per la difesa delle Colonie in A. O., nelle operazioni militari non isolate all'estero, e nell'attuale guerra che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito nei modi prescritti una votazione complessiva di almeno 80/100, fino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni 10 posti (o frazione di 10) tenendo conto per la determinazione della detta aliquota, di coloro fra essi che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Un decimo dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che siano soci di diritto dell'Unione fascista per le famiglie numerose e che abbiano conseguito, nei modi prescritti, una votazione complessiva di almeno 80/100.

La Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori, formerà una graduatoria suppletiva, designando inoltre, a norma dei Regi decreti 18 luglio 1932-X, n. 1045, e 20 giugno 1935-XIII, n. 1197, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame, una media di almeno sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito una media di almeno 80/100 della votazione complessiva. Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro, la Commissione farà luogo ad una sola designazione (art. 3, legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120).

I concorrenti compresi nella graduatoria suppletiva, di cui al comma precedente, potranno essere nominati entro il termine prescritto dalle disposizioni vigenti qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendono disponibili alcuni dei posti messi a concorso. Il professore di ruolo, vincitore del concorso speciale, che rinunci alla nomina o non raggiunga la sede assegnatagli, conserva per un triennio la facoltà di chiedere la destinazione ad una delle sedi di cui al 1° comma dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1942-XX, n. 1097, in occasione dei trasferimenti ordinari.

La votazione conseguita in un concorso speciale, purchè non inferiore al minimo prescritto, conserva efficacia ai fini della classificazione nel successivo concorso generale per la medesima cattedra. Il candidato però che partecipi al successivo concorso generale sarà classificato esclusivamente in base alla votazione conseguita in detto concorso.

Ai vincitori di concorsi speciali il Ministero comunica l'elenco delle sedi disponibili e stabilisce un termine per presentare la domanda di assegnazione di sede. L'assegnazione è disposta a giudizio insindacabile del Ministero.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925-III, n. 1090, s'indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra o per la causa nazionale, vedove dei mutilati o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 e nelle operazioni in A.O. o in occasione dell'attuale guerra, o in servizio non isolato all'estero, o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi e quali appartengano all'Unione fascista delle famiglie numerose.

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, e che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, tengono luogo sempre che non contrastino con la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1120, e con la legge 17 agosto 1942-XX, n. 1097, le disposizioni generali di cui ai regolamenti, approvati con i Regi decreti 9 dicembre 1926-IV, n. 2480, e 5 luglio 1934-XII, n. 1185.

I provveditori agli studi ed i presidi dei Regi istituti di istruzione media daranno la più ampia diffusione al presente decreto.

Roma, addì 29 marzo 1943-XXI

Il Ministro: BIGGINI

Tabella delle classi di concorsi e dei titoli di ammissione

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
1s. - Italiano latino, storia e geografia.	Istituti dell'Ordine medio: Lingua italiana e latina, storia, geografia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480) di italiano, latino, storia e geografia o di lettere o diploma di abilitazione di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934-XII, n. 1185. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925.
2s. - Matematica.	Istituti dell'Ordine medio: Matematica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di abilitazione di matematica (anche di 1° grado) o di scienze, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. c) Diploma di abilitazione di matematica e scienze rilasciato in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. d) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. e) Laurea in matematica conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. f) Idoneità in concorsi a cattedre di matematica o di matematica e fisica nei Regi istituti industriali e commerciali, o di matematica e disegno geometrico nei Regi istituti nautici, congiunta a laurea.
3s. - Disegno.	Istituti dell'Ordine medio: Disegno.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di architetto civile o laurea delle scuole superiori di architettura o delle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione o dei politecnici conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. d) Diploma di abilitazione della scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino, rilasciato sino a tutto l'anno 1923. e) Patente di abilitazione all'insegnamento artistico nelle scuole già dipendenti dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio e dal Ministero dell'economia nazionale conseguita in base al regolamento 9 marzo 1905 e successive modificazioni. f) Idoneità in concorso a cattedre di disegno equiparate, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea in architettura o a diploma di maturità propria del liceo artistico, o a licenza da istituto d'arte, o a licenza da liceo femminile, o a diploma di architetto civile, o di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi, o a diploma o certificato rilasciato negli anni 1924-25 agli alunni iscritti negli anni precedenti

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		all'antica scuola superiore di ornato presso il Regio politecnico di Torino, o a diploma di licenza dal corso medio o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.
1 cl. s. - Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	a) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485 o al R. decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, o 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
2 cl. s. - Lettere classiche.	Liceo: Lettere greche e latine.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
3 cl. s. - Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 153, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di materie letterarie degli istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
4s. - Lettere italiane e latine e storia.	Liceo: Lettere italiane e latine. Liceo scientifico: Lettere italiane e latine. Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359) di lettere, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
8s. - Filosofia e storia.	Liceo: Filosofia e storia ed economia politica. Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica. Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	a) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.
9s. - Matematica e fisica.	Liceo: Matematica e fisica. Liceo scientifico: Matematica e fisica. Istituto magistrale: Matematica e fisica.	a) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.
10s. - Scienze naturali, chimica e geografia.	Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia. Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia. Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	a) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al Regio decreto 26 aprile 1930 n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		b) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.
IIs. - Disegno.	Liceo scientifico: Disegno. Istituto magistrale: Disegno.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.
A-IIs. - Lettere italiane e storia.	Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale, e per geometri (corso superiore): Lettere italiane e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 5 luglio 1934, numero 1185), di lettere o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia, o di lettere italiane, storia e geografia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. c) Idoneità in concorsi a cattedre di Regie scuole agrarie medie, di Regie scuole minerarie, di Regi istituti industriali, commerciali e nautici, equiparati, a norma del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162, alla cattedra di cui alla presente classe di concorso, congiunta a laurea in lettere, o in filosofia, o in pedagogia o a diploma di abilitazione di italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di lettere classiche, o a diploma di italiano, storia, geografia e cultura fascista, o di italiano, latino, storia, geografia e cultura fascista, o a diploma di italiano, latino, storia e geografia o di, filosofia e pedagogia degli istituti superiori di magistero, o a diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie, o di pedagogia e morale degli Istituti di magistero femminile.
A - IX s. - Scienze e merceologia.	Scuola tecnica commerciale: Scienze, naturali e fisica, merceologia. Scuola professionale femminile: Scienze naturali e merceologia.	a) Idoneità conseguita in un concorso a cattedre di scienze e merceologia in Regia scuola o in Regio Istituto commerciale o in Regia scuola professionale femminile, congiunta: a diploma di abilitazione di scienze o di chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480; a laurea in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale, o in scienze naturali, o in scienze naturali e fisiche o in fisica, o in chimica tecnica o in ingegneria chimica o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in scienze agrarie o in scienze forestali; a diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1737). b) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al R. decreto 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480. c) Diploma di abilitazione in scienze e merceologia conseguito in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185.

CONCORSI	CATTEDRE a cui il concorso dà accesso	TITOLI prescritti per l'ammissione
		d) Diploma di abilitazione di matematica, scienze fisiche e naturali, igiene e merceologia rilasciato in base al regolamento 27 gennaio 1933, n. 153. e) Diploma di abilitazione in scienze, geografia, chimica e merceologia rilasciato in base al R. decerto 5 luglio 1934, n. 1185.
H-IIs. - Topografia.	Istituto tecnico per geometri: Topografia e disegno topografico.	a) Diploma di costruzioni e topografia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480 b) Diploma di abilitazione di topografia rilasciato in base al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1185. c) Laurea in ingegneria civile conseguita entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 326 del Testo unico approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro il 31 dicembre 1925. d) Idoneità conseguita in concorso a cattedre di trigonometria, topografia e costruzioni in Regi istituti industriali e in Regie scuole medie minerarie congiunta a laurea.

(1258)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto che la concorrente Valentini Luigia, designata con decreto prefettizio di data 17 dicembre 1942-XXI, n. 47406-III-a per la nomina al posto di ostetrica condotta di Lavis, con dichiarazione di data 26 gennaio 1943-XXI ha rinunziato alla nomina stessa;

Visto che la concorrente Pizzini Ida, che segue la predetta nella graduatoria delle concorrenti, approvata con decreto prefettizio del 17 dicembre 1942-XXI, n. 47406-IIIa ed è stata designata con il succitato decreto per la nomina al posto di ostetrica condotta di Egna, ha chiesto la sede di Lavis in ordine di preferenza ed interpellata, ha dichiarato di accettare tale sede resasi vacante;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

La concorrente Pizzini Ida è dichiarata vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta di Lavis ed è designata per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Trento e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del Comune interessato.

Trento, addì 31 marzo 1943-XXI

Il prefetto: FOSCHI

(1271)

REGIA PREFETTURA DI REGGIO NELL'EMILIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta

A seguito della rinuncia presentata dalla ostetrica Gamberini Amedea già dichiarata vincitrice — pel posto di Brescello, 2ª condotta — del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1940, con decreto prefettizio 18 dicembre 1942, n. 30757, div. 3ª San., ferma restando la dichiarazione relativa alla 3ª condotta di Correggio, si dichiarano vincitrici degli altri due posti le seguenti:

1. Giuffredi Cesarina di Ettore - 2ª condotta di Brescello;
2. Crema Silla in Ferrari - 2ª condotta di Villaminozzo.

Reggio nell'Emilia, addì 21 marzo 1943-XXI

Il prefetto: VITTADINI

(1142)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.